

La Scuola Nazionale

Direzione - Redazione - Amministrazione
ROMA - Via P. Amedeo, 42 - Tel. 470202-470492
Per la pubblicità rivolgersi all'Amministrazione

ORGANO UFFICIALE DELLA CISNAL - SCUOLA

Gratuito agli iscritti alla CISNAL-SCUOLA
Per i non iscritti, una copia L. 50 - Abbonamenti: Ordin. L. 1.500 - Sostenitore L. 5.000
Versamenti sul c/c postale numero 1/10663

Sped. in abb. post. gruppo II - 70% (quindicinale)

ANNO VII (nuova serie) - N. 6/7 - 15 Gennaio 1972

VIOLENZA DEMOCRATICA

A cavallo della tigre

Siamo alla stretta finale della violenza nella scuola?

Non lo crediamo.

Come abbiamo più volte detto, la violenza nella scuola è parte di un tutto che fisiologicamente si rifà alla violenza come componente dialettica essenziale.

Le occasioni, le motivazioni contingenti variano, ma il metodo resta.

A ridosso delle « scadenze costituzionali » e, quindi, dei problemi di rimescolamento politico conseguenti a tali scadenze, il regime ha inteso e sente imperiosa — su iniziativa delle sue componenti di sinistra — il richiamo della foresta dell'antifascismo. La caccia al « fascista » — la caccia, cioè, a qualcosa che il regime ci aveva garantito morto e sepolto da parecchi lustri — è tornata improvvisamente di moda. Iniziative giudiziarie a largo raggio, campagne di stampa ben orchestrate e, a scuola, la individuazione e la messa alla gogna del professore « fascista ».

Perché tutto questo?

Perché di fronte alla crisi politica del centrosinistra (ecco la motivazione di turno), ogni componente di esso centrosinistra partecipa a suo modo alle trattative per risolvere la crisi: le componenti ufficiali vi partecipano ad alto livello attorno ad un tavolo; le componenti ufficiose (le sinistre) vi partecipano con manifestazioni di violenza ovunque sia possibile, esprimendo, con tale metodo, le loro scelte politiche; tentando di influire con tale metodo,

le scelte politiche delle componenti ufficiali.

E in tale quadro di iniziative e di finalità, vi rientra egregiamente la scuola tempestivamente preparata a servire tali disegni attraverso i « collettivi » studenteschi e gli « esperti » a suo tempo codificati dall'onorevole ministro Riccardo Misasi.

Questa è la realtà, e non altra. E continuare a nascondersi dietro il dito della crisi di crescita e di sviluppo della scuola — come ha ribadito in una recente dichiarazione lo stesso ministro — significa non voler denunciare al paese una ben diversa e triste realtà: significa non voler dire ciò che è pacifico secondo le regole del gioco della democrazia italiana: e cioè che tutte le componenti della società italiana sono al servizio esclusivo degli equilibri politici degli uomini al potere.

Purtroppo anche la scuola, dalle elementari (nelle quali i bambini hanno imparato a contestare il maestro!) all'università, è mezzo di tali manovre di potere (altro che il comodo e demagogico slogan delle « riforme di struttura », signor Ministro!).

« Non si può mai dimenticare — ci avverte il ministro Misasi — che il clima domestico e idilliaco di una scuola deamicisiana era possibile anche per la esclusione di gran parte dei figli dei ceti popolari dal diritto allo studio ».

A parte — onorevole signor ministro — l'anacronistico riferimento deamicisiano al quale nessuno pensa; a parte la poco felice constatazione che causa della tormentata (!) situazione scolastica sia l'ingresso, nella scuola, dei « figli dei ceti popolari » (Lei, signor ministro, e i Suoi colleghi della classe politica democratica, provengono tutti da ceti aristocratici?), come si spiegano diagnosi completamente diverse (che riportiamo in altra parte del giornale) sulla situazione scolastica italiana; diagnosi fatte, proprio in questi giorni, da personaggi quali Carmelo Spagnuolo, procuratore generale della Corte d'Appello di Roma, e Giovanni Gozzer, capo dell'ufficio studi e programmazione del Ministero della P.I. e Suo braccio destro nelle diaboliche fumisterie delle riforme di struttura della scuola (povera scuola!) italiana?

Come spiega, l'onorevole signor ministro, il gravissimo atto di accusa del prof. Gozzer che investe proprio il confuso sogno delle riforme di struttura (solo ora dichiarate impossibili) della scuola, sul quale, proprio nello stesso momento, continua ad insistere il ministro della P.I.?

Come mai tale integrale divario nelle diagnosi da parte di due uomini che hanno lavorato in tandem con i risultati che interessano ormai le procure della Repubblica?

A parte il non nobile tentativo del prof. Gozzer (già presidente, a quanto sembra, del C.L.N. di Trento e provveditore agli studi della stessa città) di scendere dalla tigre in corsa abbandonando quelli che, già compagni di viaggio, potrebbero essere i compagni di sventura, ci sembra che la sua diagnosi collimi con la nostra: la scuola altro non è stato e non è che strumento cieco di gioco politico.

Di fronte ad una palude del genere, uno spiraglio di luce. La reazione, l'autotutela degli insegnanti e di quanti vogliono evitare che la scuola affondi definitivamente.

Al momento, non vi è altra strada.

GIUSEPPE CIAMMARUCONI

A PISTOIA IL SINAIE-CISNAL SFIORA LA MAGGIORANZA ASSOLUTA

A PISTOIA nelle elezioni per il rinnovo del rappresentante degli insegnanti elementari nel Consiglio Scolastico Provinciale, il SINAIE-CISNAL ha riportato un clamoroso successo, quadruplicando i voti conseguiti nelle elezioni precedenti, con una percentuale del 36 per cento.

I risultati diventano ancora più clamorosi se si esaminano le cifre relative ai sette circoli del comune capoluogo, dove la lista del SINAIE ha ottenuto 147 voti su 297, sfiorando la maggioranza assoluta.

Il successo della lista CISNAL ha sorpreso quanti ancora non si sono resi conto che in Italia si va stabilendo una nuova realtà politica e sindacale e ha scosso gli avversari.

Congratulazioni vivissime ai dirigenti provinciali di Pistoia.

Le impossibili riforme - L'inevitabile caos

Il responsabile dell'Ufficio studi e programmi del Ministero della P.I., prof. Giovanni Gozzer, ha fatto una dichiarazione sulla situazione nella scuola e sulle responsabilità che incombono su chi non ha saputo prevedere né prevenire il suo instaurarsi.

«Di fronte alle situazioni inquietanti della scuola — egli ha detto — la cui gravità forse non misuriamo appieno, non basta trincerarsi dietro i "no comment" o i comodi alibi delle lunghe vacanze tanto saggiamente utilizzate dalla Giustizia. Neppure serve il solito palleggio di responsabilità fra politici, burocrati, sindacati e corpo insegnante. La verità è che dovrebbero essere perseguitate gravi colpe di omissione e di inerzia nell'assolvimento di precisi doveri, e ognuno, a cominciare da me, deve onestamente assumersi la sua parte di colpa. In effetti coloro a cui incombevano tali responsabilità, non hanno preve-

duto né prevenuto le situazioni verso cui ci si avviava; di fronte al malessere della scuola e dei giovani, tutti tacitamente hanno giocato al "tirarsi fuori, allo stare a vedere", all'attesa messianica e comoda di riforme impossibili. Così, invece di affrontare coraggiosamente anche quel tanto di impopolarità che si doveva rischiare per definire le forme corrette e democratiche (e cioè regolamentazioni precise) entro cui inverte la partecipazione alla vita di istituto, abbiamo preferito la comoda politica della finestra socchiusa, dello stare a vedere chi si rompeva le ossa per primo. Era fatale che senza direttive, senza punti di riferimento, i giovani impegnati o no, andassero allo sbaraglio esposti all'inerzia paralizzante dell'istituzione.

Il prof. Gozzer, dopo essersi riferito in particolare agli studenti e agli insegnanti incriminati ed averli definiti "capri

espiatori di colpe in gran parte non loro», afferma che «ciò è avvenuto in gran parte a causa di una situazione politico-parlamentare che, pur di occultare la propria impotenza, lascia travolgere l'istituzione educativa nel vortice tragico di un disordine incontrollabile e forse senza sbocco».

Il prof. Gozzer dopo aver osservato che «il gioco politico ha affondato ogni tentativo di normalizzare situazioni assurde sulla base di moderate e prudenti proposte del Ministro e dell'Amministrazione, volte ad alleviare disfunzioni vistose» afferma che l'amministrazione scolastica si è dovuta limitare ad applicare vecchie leggi e che gli studenti e gli insegnanti sono stati costretti ad agire in coperture di altrui incapacità. «Ma le responsabilità — ha concluso il prof. Gozzer — sono altrove ed è tempo che anche la stampa rompa la coltre di complicità in cui è coinvolta».

All'on.le Riccardo Misasi

La segreteria nazionale del SISME-CISNAL ha scritto al ministro:

Onorevole Signor Ministro,

I fatti, ormai giudiziari, di Firenze, di Bologna e del Liceo Castelnuovo di Roma, sono l'inizio dell'epilogo di una politica scolastica disennata ed irresponsabile, del ministero da Lei diretto, del Governo di cui Ella fa parte, del regime violento, demagogico ed irresponsabile imposto dal centro-sinistra agli Italiani.

Siamo arrivati al punto che agli insegnanti non è rimasta altra scelta. Seguendo le regole di un gioco democratico imposto da Lei e dalla classe politica di cui Ella fa parte (seguendo, cioè, le regole della violenza), agli insegnanti non è rimasta altra via — dopo aver subito violenze morali e materiali a tutti i livelli (violenze istituzionalizzate e codificate dalla non mal abbastanza deprecata sua circolare n. 386 del 1970) — che ricorrere alla legittima difesa, alla autotutela.

La informiamo, quindi, che la Segreteria Nazionale del SISME-CISNAL ha impartito precise istruzioni alle Segreterie Provinciali del Sindacato perché gli insegnanti e tutti coloro (presidi, alunni, famiglie) che sono stanchi di subire nella scuola e per la scuola il ricatto e la violenza del regime, usino di tutti i mezzi a loro disposizione: provvedimenti disciplinari esemplari; denuncia alla Magistratura di tutti coloro che, nell'esercizio della pubblica funzione scolastica, omettono di reagire legalmente all'azione distruttiva; denuncia alla magistratura di tutti coloro che, promotori o semplici succubi esecutori, si rendono autori di reati nell'ambito della scuola o per fatti della scuola.

Siamo convinti, signor Ministro, che la scuola pubblica italiana sia tutta da rifare: dai principi informativi, agli istituti, alle attrezzature.

Ma al punto in cui siamo — caos e violenza, nel contesto del quale si riconosce perfino il diritto d'intervenire ad un sindacato di autoferrotranvieri! — ai docenti, agli alunni, alle famiglie, ai presidi non è rimasto altro mezzo: l'autotutela, con tutti i mezzi legali a disposizione, di se stessi e della scuola (anche se si tratta, come dicevamo, di una scuola tutta da rifare).

Ma, signor Ministro, ciò detto ci preme precisare che non vogliamo cadere nella trappola della « politica delle cose », nella trappola cioè nella quale sono caduti gli altri sindacati della scuola (dai confederali della triplice, agli autonomi).

Una tale politica, infatti, se fine a se stessa, comporta l'accettazione del regime politico (regime di violenza) entro il quale le « cose » (nella fattispecie, « scolastiche ») si avverano. E tale politica, così intesa, trasforma gli Italiani in tanti polli che, in divisa o in borghese, si beccano, si uccidono l'un l'altro rinfacciandosi colpe che sono invece del pugno (il regime della violenza) che li tiene stretti alla rinfusa.

Ci sembra ovvio, allora, che qualunque diagnosi della situazione (in particolare, di quella scolastica), se seriamente condotta, non può fermarsi alle manifestazioni superficiali, alle « cose ». Deve partire dalle « cose » per giungere alle cause prime di esse manifestazioni. E questa ricerca porta sul banco degli accusati tutta intera una classe politica che ha avuto la abilità diabolica di istituzionalizzare in Italia un regime di violenza nel quale tutti noi — insegnanti, presidi, alunni, famiglie — siamo coinvolti.

Tutto ciò, signor Ministro, abbiamo voluto dirle non per chiederle ancora di intervenire a favore di qualche cosa (la scuola) rivelatasi completamente estranea alle sue vedute; ma solo per chiarirle in maniera non dubbia (come è nel nostro stile politico) la posizione del SISME-CISNAL in fatto di iniziative che andremo a prendere e delle motivazioni politiche delle stesse: il tutto nei confronti di una situazione scolastica esplosiva da Lei e dal governo di cui Ella fa parte programmaticamente voluta.

IL SEGRETARIO NAZIONALE
Paride De Bella

Il parere del P. G. della Corte d'Appello di Roma sulla situazione scolastica

« Non può ammettersi — ha sostenuto senza mezzi termini l'alto magistrato — che essa divenga appiglio per la protesta indiscriminata o, fatto ancora più grave, per le manifestazioni di violenza. L'agitazione continua e immotivata e comunque al di fuori dei limiti della ragionevole richiesta; il rifiuto e la tendenza ad assumere poteri decisionali in contrapposizione a coloro che della gestione della scuola hanno il carico e il compito d'ufficio, sono segni di intromissione arbitraria che interferiscono sui diritti degli altri e mettono in pericolo anche l'ordine pubblico. Occorre — ha aggiunto Spagnuolo — che la scuola sia riportata alla sua tipica funzione istituzionale; sia programmata secondo le prevedibili direzioni della tecnica e della cultura e assuma il ruolo di modello dove anche le tendenze devianti possono essere infrenate, corrette o assistite ».

NOTIZIARIO DALLE PROVINCE

SISME-Cisnal

Palermo

Continua intensa ed efficacissima, sia nel campo della propaganda, sia in quello dell'organizzazione e dell'assistenza, l'attività del Coordinatore Regionale per la Sicilia prof. Domenico Lo Iacono e di tutta la Segreteria Provinciale palermitana.

In relazione alle nomine che verranno fatte in applicazione della Legge Racchetti, il prof. Lo Iacono, dopo aver compiuto un'accurata indagine presso tutte le scuole medie della Provincia e dopo aver compilato un dettagliato elenco di tutte le cattedre delle varie discipline non ricoperte da professori di ruolo, ha avuto un incontro col Provveditore agli Studi, inteso ad ottenere il riconoscimento di tutti i posti disponibili, onde evitare che molti colleghi vengano puniti con un allontanamento dalla propria sede al momento della nomina in ruolo. Il Provveditore agli Studi ha fornito assicurazioni in proposito.

In molte scuole palermitane sono state svolte assemblee sindacali durante le ore di lezione in applicazione dell'art. 20 della legge 775 del 28-10-70. A parte qualche episodio increscioso avvenuto in qualche aula (Liceo Classico "Meli"), le assemblee si sono svolte senza incidenti degni di nota, con la partecipazione della maggioranza dei docenti. I professori Lo Iacono, Trento Corselli e Giuseppina Russo, hanno illustrato i nostri programmi al personale della scuola, che, dinanzi al fallimento e al nullismo dei sindacati autonomi e alla presa di posizione della CGIL e delle succubi CISL e UIL contro la categoria degli insegnanti, trova solo nel Sisme-Cisnal la valvola di sicurezza e l'unica serietà di uscita alla crisi del frantumato sindacalismo scolastico.

Piacenza

Con il mese di gennaio 1972 inizierà a Piacenza la pubblicazione di un periodico organo del SISME-CISNAL.

Titolo del periodico, che vedrà una edizione mensile, è *Alternativa*, direttore il prof. avv. Lombi Giovan Battista di Piacenza, iscritto al SISME. Il periodico sarà ciclostilato, a parte la copertina stampata. Verrà inviato agli iscritti per il 1972 (a tutt'oggi 95), agli iscritti del 1971 che intendono rinnovare la tessera, alle scuole medie e superiori della provincia di Piacenza. Avrà un carattere tecnico-integratore della Scuola Nazionale ed un carattere politico-sindacale.

Raccolta di firme contro la pornografia

Presso la sede del SISME, in piazzetta Tempio 56, il Fronte della Gioventù, unitamente alla Corporazione dei Giovani Lavoratori, hanno iniziato la raccolta delle firme contro il dilagare della pornografia. L'iniziativa è stata segnalata ai giornali locali, alcuni la hanno riportata senza commenti, altri la hanno liberamente ignorata. Col riaprirsi delle scuole l'iniziativa sarà ampliata alle scuole medie, interessando presidi, insegnanti e insegnante di religione. Questo ampliamento avverrà usufruendo delle strutture del SISME-CISNAL.

Lettera al Provveditore agli Studi di Piacenza

Risulta a questa Segreteria Provinciale che, recentemente, in alcune scuole medie ed istituti della provincia, siano state conferite nomine di supplenza temporanea senza rispettare l'ordine della graduatoria di istituto.

L'increscioso fenomeno viola precise disposizioni vincolanti l'operato del Preside e danneggia chi aspira alle supplenze temporanee allo scopo di maturare il diritto al punteggio. Inoltre simili comportamenti

urtano contro la realtà sociale terminatasi nella provincia di Piacenza a seguito del mancato esaurimento delle graduatorie provinciali; conseguenza anche della trascurata istituzione dei doposcuola nelle diverse scuole medie.

Parimenti risulta non siano state inviate in Provveditorato, per l'affissione all'albo, copia degli atti di nomina, come previsto dalle norme. Anche in questo modo si viola il diritto soggettivo di riscontrare la regolarità delle nomine conferite dai Presidi e la conseguente impugnativa nei termini di legge.

A nome e per conto degli iscritti al Sindacalismo Nazionale e nell'interesse di tutti gli

esclusi dalle nomine a tempo indeterminato, si chiede alla S.V. Ill.ma affinché provveda ad invitare i Presidi alla stretta osservanza di questi loro obblighi d'ufficio.

Le esigenze di servizio e didattiche della Scuola, la necessità di provvedere tempestivamente alla nomina dei supplenti, non possono tradursi, in concreto, in un danno per gli aventi, non possono tradursi, in concreto, in effetti dimostrano, solerzia e diligenza nella ricerca di supplenze temporanee.

Fiduciosi in un pronto intervento della S.V. Ill.ma, ci è grato l'incontro per porgerle i ns. più distinti saluti.

SISME PIACENZA

Autonomi e Confederali

Il segretario nazionale del SISME-CISNAL, Paride Di Bella ha inviato al segretario nazionale del SNPPR la seguente lettera:

Caro Stranieri, leggo soltanto adesso il tuo articolo "Post eventum", pubblicato sul numero del 1° dicembre del giornale da te diretto, e mi affretto ad esprimerti il mio più vivo disappunto per l'espressione generica di "Sindacati Confederali" di cui ti servi, in luogo di quella più propria e, se mi consenti, più onesta di Sindacati della CGIL, della CISL e della UIL.

Ripeto anche a te quello che ho scritto a Rieni: i Sindacati Confederali sono quattro e non tre, e il SISME-CISNAL (che non sta certo al quarto posto né per consistenza numerica, né per coerenza ideologica) non ha mai fatto blocco con gli altri tre. Inoltre tu non ignori che, in occasione dell'ultimo sciopero, il Sindacato, di cui sono Segretario Nazionale, non ha ricevuto alcuno invito di partecipare alle riunioni intersindacali dell'intesa, in cui sono stati stabiliti i modi della agitazione.

Non è simpatico, né giova alla categoria, tale atteggiamento dei cosiddetti autonomi, ma è ancora più antipatico che nel fare il resoconto dei risultati dello sciopero, mentre si attaccano giustamente i sindacati della triplice confederale e il S.N.S.M., che non vi hanno partecipato, si finga di ignorare che il SISME-CISNAL ha dato il suo contributo alla buona riuscita della manifestazione.

Ti sarò grato se vorrai pubblicare questa mia lettera di chiarimento.

Colgo l'occasione per inviarti i più fervidi auguri per il nuovo anno.

Cordiaii saluti.

Il Segretario Nazionale
PARIDE DE BELLA

Il prof. Roberto Stranieri ha così risposto:

Caro De Bella,

Non credevo davvero che il mio riferimento polemico alla triplice confederale nell'articolo del 1° dicembre '71 potesse scandalizzarti, essendo così evidente — e lo sanno tutti i lettori del "Corriere della Scuola" — che parlavo dei Sindacati Scuola della CGIL e compagni.

E non ho la minima difficoltà a darti atto che ben diverso è stato l'atteggiamento del SISME-CISNAL di fronte allo sciopero dello scorso novembre.

Quanto al mancato invito del tuo Sindacato alle riunioni intersindacali preparatorie, debbo semplicemente ribadirti una cosa notoria: che l'azione di protesta era organizzata all'insegna del Sindacalismo autonomo e non poteva, di conseguenza, essere richiesta direttamente alla partecipazione di qualsivoglia Sindacato aderente ad una Confederazione.

Che, poi, i Sindacati promo-

tori siano Autonomi o... "cosiddetti", è questione sulla quale preferisco qui sorvolare, perché non potrei evitare una replica piuttosto battagliera!

Certo la dispersione delle forze sindacali non giova alla Cateoria ed il problema della loro unificazione è oggi più che mai sul tappeto: ma tu mi insegna che l'unità necessaria può realizzarsi per due vie, quella confederale politica e quella autonoma; per quel che ci riguarda, noi continuiamo a preferire quella autonomistica, anche perché restiamo convinti che sia l'unica concretamente possibile.

L'altra strada, in ogni caso, porterebbe il sindacalismo scolastico all'asservimento alla CGIL: e dubito che questa meta possa apparirti allettante!

Grazie per gli auguri personali, che ricambio di cuore.

IL SEGR. NAZIONALE
(Prof. Roberto Stranieri)

Riservandoci di tornare con maggiore attenzione sul problema del sindacalismo autonomo, ci consentirà certamente, il collega Stranieri, qualche chiosa alla sua risposta.

Che la intenzione dell'articolo fosse quella — parlando di sindacati confederali — di riferirsi ai "sindacati scuola della C.G.I.L. e compagni", niente da dire. Ma resta il fatto che nessuna distinzione né implicita, né esplicita appariva nello scritto.

Circa le riunioni intersindacali preparatorie — dell'ultima e delle precedenti manifestazioni — una sola cosa è notoria: che i sindacati autonomi hanno sempre invitato i sindacati della triplice confederale escludendo intenzionalmente (e ne fu data anche la spiegazione!) la Cisl-Scuola.

In merito poi alla unificazione delle forze sindacali (a parte la considerazione, che spiegheremo, che un obiettivo del genere è, politicamente, un falso obiettivo), non riusciamo a comprendere perché la strada confederale porterebbe inevitabilmente il sindacalismo scolastico all'asservimento alla C.G.I.L. La strada della Cisl porta all'asservimento alla C.G.I.L.?

Modelli viventi

Il Ministero del Tesoro, con nota n. 179511 del 22-12-1971, ha espresso parere favorevole alla nuova disciplina, sollecitata dalla Cisl-Scuola, per i "modelli viventi" dipendenti dal Ministero della Pubblica Istruzione.

L'ispettorato per l'Istruzione Artistica, al quale il parere è diretto per competenza, sta procedendo all'invio dello schema all'Ufficio Legislativo del Ministero.

Ci auguriamo che l'ufficio dia subito "via libera" per l'applicazione della nuova regolamentazione, interessante, come è noto, le assunzioni, la retribuzione oraria,

SINAIE-Cisnal

Bari

Assemblea maestri scuola materna statale

Giorno 5 gennaio u.s., nella sede del SINAIE-CISNAL di Bari, ha avuto luogo un'assemblea di maestre di scuola materna statale.

Dopo una relazione svolta dal Segretario Provinciale Santomauro, il quale ha portato alle convenute il saluto del Segretario Nazionale Lozzi, si è iniziata la discussione sui vari punti posti all'ordine del giorno.

Il costruttivo dibattito ha messo in luce le numerose azioni svolte in passato in favore della categoria ed ha puntualizzato tutto ciò che dovrà e sarà affrontato nel prossimo futuro.

Alla fine dei lavori le maestre iscritte hanno proceduto alla elezione del direttivo provinciale del SINISMA che risulta così composto:

- 1) Bucci Grazia, segretaria;
- 2) Savini Angela, tesoriera;
- 3) Canale Ernesta, componente;
- 4) Mazzilli Nunziata, componente;
- 5) Cantatore Silvia, componente.

All'assemblea hanno partecipato numerose maestre di asilo non iscritte al Sindacato le quali hanno avuto modo di constatare l'impegno dell'organizzazione in favore della categoria e la serietà con cui si lavora per la soluzione di tutti i problemi finora non risolti.

Treccate

A TRECCATE (Novara) il dirigente del SINAIE-CISNAL, ins. Augusto Pastore ha promosso un referendum tra le famiglie per l'abolizione dell'orario spezzato e l'introduzione dell'orario unico nelle locali scuole elementari. I risultati del referendum sono i seguenti: su 844 famiglie consultate, le votanti sono state 709 delle quali 487 hanno risposto positivamente all'orario unico più il doposcuola integrativo gratuito.

L'adozione dell'orario unico nelle scuole di Treccate rappresenta dunque un successo del locale SINAIE-CISNAL e del suo dirigente Pastore, il quale ne ha tratto giustamente motivo di soddisfazione, per essere riuscito a sbloccare — dopo po-

CULLE

La casa del Segretario Provinciale di Catania e componente la Giunta Nazionale prof. Giuseppe Riviera è stata allietata dalla nascita della terzogenita Isabella. ***

La dirigente nazionale del Settore "Modelli viventi" del SISME-CISNAL Anna Divetta ha dato alla luce un bel bambino a cui è stato imposto il nome di Angelo Alberto.

Ai neonati e alle loro famiglie gli auguri più fervidi e più affettuosi della direzione de "La Scuola Nazionale" e delle Segreterie Nazionali della Cisl-Scuola.

lemiche a non finire — un anacronismo evidente che contrastava con le esigenze sociali di una cittadina di 15 mila abitanti e anche con la legge n. 820 del 1971 che prevede la realizzazione della scuola a tempo pieno con lo svolgimento delle attività integrative e degli insegnamenti speciali in orario aggiuntivo rispetto al normale orario scolastico, da insegnanti appositamente nominati in ruolo. Tale scuola a tempo pieno evidentemente non può attuarsi nelle località dove sia ancora in vigore l'orario normale spezzato.

Il successo dell'iniziativa del SINAIE a Treccate non è che la premessa per l'istituzione di una definitiva scuola a tempo pieno.

Si comunica che il tesseramento dei "MODELLI VIVENTI" prosegue a ritmo intenso in tutte le provincie interessate.

Il versamento, di L. 2.500, comprensivo dell'abbonamento al quindicinale "LA SCUOLA NAZIONALE" può essere effettuato sul c/c postale n. 1/50782 intestato al SISME-CISNAL, Via Principe Amedeo, 42 - ROMA.

Latina

A LATINA si è avuta una riunione di insegnanti non di ruolo per sollecitare la riapertura dei termini di presentazione delle domande di riassunzione in servizio, prevista dall'art. 9 comma secondo della legge n. 820, termini fissati al 30 ottobre 1971 dalla O.M. 295 del 14 ottobre 1971.

Se si pensa che tale ordinanza è stata fatta pervenire alle direzioni didattiche meno di cinque giorni prima della scadenza dei suddetti termini, si può capire come molti degli interessati non abbiano avuto neppure il tempo di prenderne conoscenza per produrre la documentazione necessaria.

Catania

A CATANIA, nei locali della CISNAL, si è tenuta un'assemblea di insegnanti elementari di ruolo e non di ruolo di tutta la provincia, indetta dal segretario provinciale del SINAIE, dottor Coppone Filadelfo.

L'assemblea ha concluso i suoi lavori con un ordine del giorno in cui, per quanto riguarda gli insegnanti di ruolo, si ribadisce la richiesta della laurea per qualsiasi livello d'insegnamento; la richiesta che lo stipendio degli insegnanti sia commisurato ad un parametro unico; la richiesta della 14ª mensilità, della scala mobile operante su tutto lo stipendio, della quota pensionabile e dell'indennità di buonuscita rapportata al 100 per cento dello stipendio ultimo percepito; l'esigenza della perequazione degli stipendi degli insegnanti e degli statali in genere con quelli assai più cospicui percepiti dai dipendenti degli enti pubblici e dal parastato; e, infine, si sollecita il pagamento di quanto spettante per effetto del riassetto delle carriere, non ancora corrisposto dal Provveditorato agli Studi di Catania.

Riguardo ai maestri non di ruolo, i punti più importanti dell'o.d.g. sono i seguenti:

- 1) blocco temporaneo dei concorsi magistrali, fino allo esaurimento della graduatoria permanente;
- 2) immediata attuazione della legge n. 820 per quanto attiene il numero massimo di 25 alunni per classe, al fine di favorire gli sdoppiamenti e la creazione di nuovi posti di lavoro;
- 3) estensione del beneficio del mantenimento in servizio, con incarico a tempo indeterminato e il diritto alla non licenziabilità, anche ai supplenti annuali nominati per l'anno 1970-'71 dai direttori didattici.

l'assistenza e la previdenza, nonché la sistemazione delle assicurazioni sociali, arretrate di 10 anni.

Accademia Belle Arti di Torino.

La Segreteria Nazionale del SISME-CISNAL ha inviato all'Accademia di Belle Arti di Torino e per conoscenza all'ispettorato per l'Istruzione Artistica del Ministero P.I. una richiesta per il pagamento, ai "modelli viventi" di Torino, delle prestazioni non fornite a causa dello scoppio della caldaia dell'impianto di riscaldamento.

Disposizioni ufficiali

ART. 25 DELLA LEGGE-DELEGA 28-10-1970, N. 775

Circolare n. 348 dell'11 dicembre 1971

In relazione alle difficoltà interpretative sorte in sede di applicazione delle norme in oggetto, mentre si fa riserva di eventuali ulteriori comunicazioni relative al personale di ruolo, si forniscono i chiarimenti di cui alla presente circolare al fine di conseguire la necessaria uniformità di criteri nell'emissione dei provvedimenti concernenti il personale non di ruolo dipendente da questa Amministrazione.

A) Personale non insegnante non di ruolo delle scuole e Istituti di istruzione secondaria e artistica

Le disposizioni di cui al citato art. 25 si applicano nei confronti del personale non insegnante non di ruolo assunto in data non posteriore al 31-10-1970 in posti vacanti delle piante organiche delle singole scuole e istituti. Le cennate disposizioni prevedono la possibilità, per il personale in questione, di essere inquadrato nei ruoli della corrispondente carriera in seguito a domanda da presentare al Provveditore agli studi entro due mesi dal compimento del richiesto periodo di servizio (tre anni ridotti a un anno per i dipendenti ex combattenti o appartenenti a categorie a questi assimilate).

Per tale categoria di personale non è consentito il collocamento in ruolo in soprannumero, come già ebbe ad affermare il Consiglio di Stato (Sezione I) con il parere n. 2146 del 12-10-1966 relativamente all'applicazione della legge 4-2-1966, n. 32 richiamata, appunto dall'articolo 25 della legge n. 775. Ai fini dell'inquadramento in questione occorre, fra l'altro, tener presente:

1) L'inquadramento medesimo va effettuato a decorrere dal 10 novembre 1970 (data di entrata in vigore della legge n. 775) per coloro che alla data predetta hanno già maturato i requisiti di servizio oppure dalla data di maturazione dei periodi di servizio richiesti (tre anni oppure un anno). Nel primo caso, però, non debbono essere considerate le eventuali eccedenze del servizio già prestato alla data del 10-11-1970 rispetto all'anzianità minima richiesta.

Si precisa altresì che nei confronti del personale già di ruolo alla ripetuta data del 10-11-1970 non va riconosciuto, come maggiore anzianità di ruolo, il periodo di servizio non di ruolo eccedente quello richiesto per l'inquadramento (tre anni oppure un anno).

Resta inteso che i servizi non di ruolo del personale stesso possono essere riconosciuti a domanda ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 775 di cui trattasi se prestati in categorie corrispondenti alla carriera di appartenenza o dell'articolo 9 del D.L. 19-6-1970, numero 370 se prestati in categorie non corrispondenti.

2) Lo stipendio da attribuire nella nuova posizione deve essere di importo almeno pari a quello in godimento all'atto dell'inquadramento in ruolo. Infatti per tale personale si applica l'articolo 12 del D.P.R. 28 dicembre 1970 n. 1079 che richiama le norme analoghe a quelle dell'articolo 202 del T.U. approvato con D.P.R. 10-1-1957, numero 3 (nel caso in questione la norma è quella contenuta nel D.L.L. 4 aprile 1947, n. 207).

Così, ad esempio, a un bidello che avesse già conseguito un aumento di stipendio prima dell'inquadramento va attribuito un aumento anche nella nuova posizione di dipendente di ruolo e non l'assegno personale.

Con l'occasione si fa presente che in base alla legge concernente le norme per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie e per la immissione nei ruoli del personale insegnante e non insegnante, di recente approvata dal Parlamento ed in corso di pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale, le nuove assunzioni del personale non insegnante non di ruolo della scuola saranno effettuate, nei limiti dei posti disponibili nella qualifica iniziale di ciascun ruolo, in base a graduatorie provinciali compilate nei modi che saranno stabiliti con ordinanza di questo Ministero. Fino a quando non avranno pratica attuazione le nuove disposizioni relative alla nomina del personale in questione, le assunzioni del personale stesso continuano a essere disciplinate, nei limiti della disponibilità di posti presentata dalle piante organiche dei singoli istituti e scuole, dall'articolo 13 del R.D. 30 aprile 1924, n. 965 confermato dall'articolo 18 del D.L. 7 maggio 1948, n. 1127.

Le norme contenute nella sopra citata legge confermano il divieto di assumere personale non di ruolo oltre il limite dei posti disponibili e di immettere in ruolo il personale che ne ha titolo in soprannumero rispetto alle piante organiche dei singoli istituti e scuole.

Da quanto precede risulta altresì che, nei confronti del personale in argomento, non possono trovare applicazione le disposizioni concernenti le assunzioni temporanee contenute nel D.P.R. n. 276 del 31 marzo 1971.

E' opportuno far presente, infine, che, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 del citato D.P.R. n. 276 sono da considerare valide, ai fini dell'inquadramento in ruolo, le domande prodotte dagli Interessati entro l'11 agosto 1971.

B) Altre categorie di personale non di ruolo

Il personale in servizio presso Uffici diversi dagli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica, ivi compreso il personale non insegnante non di ruolo della scuola distaccato di fatto presso tali uffici, deve presentare domanda per essere collocato nella qualifica di diurnista con effetto dal 10-11-1970,

purché — come richiesto dall'articolo 3 del D.P.R. 31-3-1971, numero 276 — sia stato assunto anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 28-10-1970, n. 775 e fosse in servizio l'11-6-1971, data di entrata in vigore del predetto D.P.R. n. 276.

La domanda va diretta:

— alla Direzione Generale del personale e degli affari generali e amministrativi, per il personale in servizio presso l'Amministrazione centrale e presso l'Amministrazione scolastica periferica;

— alla Direzione Generale per l'istruzione universitaria ovvero alla Direzione Generale per le antichità e belle arti ovvero alla Direzione Generale dell'istruzione elementare, per il personale in servizio presso uffici o istituzioni dipendenti da dette Direzioni Generali;

— alla Direzione Generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura, per il personale che ha prestato la sua opera per la copiatura delle schede presso le biblioteche pubbliche statali, le soprintendenze ai beni librari e l'Istituto di patologia del libro, per il quale già la legge 1-3-1968, n. 208 ha previsto una riserva di posti in pubblici concorsi.

L'attribuzione della qualifica di diurnista va effettuata a cura della competente Direzione Generale e la retribuzione deve essere imputata al capitolo di spesa concernente il personale della stessa Direzione Generale.

In attesa del perfezionamento dei relativi provvedimenti, il personale predetto dovrà presentare anche la domanda di collocamento in ruolo; e ciò nel termine perentorio di due mesi dal compimento del richiesto periodo di servizio (periodo che, per i dipendenti ex combattenti o appartenenti a categorie a questi assimilate, essendo ridotto a un solo anno, si è compiuto il 9-11-1971; per cui il termine utile

per la presentazione delle domande di immissione in ruolo scadrà il 9-1-1972).

Si reputa opportuno precisare che l'inquadramento in ruolo va disposto, anche per il personale non insegnante della scuola menzionato nel presente paragrafo, negli organici della Direzione Generale che ha attribuito la qualifica di diurnista.

Si sottolinea, infine — fermo restando quanto precisato nel precedente paragrafo circa la non applicabilità del D.P.R. 31-3-1971, numero 276 per le assunzioni di personale non di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica — che gli uffici non possono procedere ad assunzioni temporanee di personale non di ruolo fino a quando dette nuove assunzioni non saranno disciplinate dall'apposito decreto ministeriale previsto dal citato D.P.R. n. 276.

PAGAMENTO ASSEGNI MENSILI INSEGNANTI ELEMENTARI

Prot. n. 01/3/1 del 3 gennaio 1972

Come è noto la legge 24 settembre 1971, n. 820 prevede all'articolo 6 l'assunzione di insegnanti elementari con incarico a tempo indeterminato per i posti ai quali non siano assegnati insegnanti di ruolo.

La stessa legge aggiunge poi all'art. 9 che gli insegnanti ai quali sia stato conferito l'incarico a tempo indeterminato e che abbiano prestato servizio nell'anno scolastico 1970-71, non possono essere licenziati per indisponibilità di posti fino a quando non saranno immessi nei ruoli. Analogamente non sono licenziabili gli insegnanti elementari che, nominati a tempo indeterminato, siano in possesso dei requisiti pure indicati nel citato art. 9 della legge.

Ciò premesso questo Ministero, considerato che la non licenziabilità come sopra espressa dalla legge n. 820 conferisce agli insegnanti di cui trattasi una indubbia stabilità nell'impiego, è dell'avviso che nei loro confronti possano essere modificate le Istruzioni annesso al Regolamento per i servizi di ragioneria dei Provveditorati agli studi approvate con il R.D. 23 giugno 1938, n. 1224, nella parte concernente il pagamento degli assegni mensili ad essi spettanti.

Non vi è dubbio infatti che, sulla base della suesposta nuova posizione giuridica degli interessati, il pagamento degli assegni mensili possa essere effettuato a cominciare dal giorno 27 di ciascun mese con le modalità previste per gli insegnanti elementari di ruolo.

Quanto precede, è da aggiungere, in analogia all'avviso espresso, nei riguardi degli insegnanti delle scuole secondarie, dal Ministero del Tesoro con la nota n. 164486 in data 1° giugno 1971 diramata alle SS.VV. con la circolare del Gabinetto di questo Ministero n. 204-prot. n. 27642/290/M del 15 giugno successivo.

Ciò posto, questo Ministero dispone che, a decorrere dal mese di gennaio 1972, gli insegnanti nominati a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 9 della citata legge n. 820 e quindi dichiarati non licenziabili, siano retribuiti con nota nominativa mod. 4 da compilare — separatamente da quella degli insegnanti di ruolo — previo invio di apposita nota modello, a cura dei competenti direttori didattici.

In attesa che, per la predetta categoria di insegnanti, siano predisposti appositi stampati mod. 4, dovranno essere adottati quelli esistenti apponendo sul frontespizio la dicitura ben visibile « con nomina a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 9 della legge 24 settembre 1971, n. 820 » subito dopo l'indicazione a stampa « Nota nominativa per il mese di . . . » per i maestri elementari del Comune di . . . ».

Parallelamente dovranno essere istituiti appositi conti correnti mo-

dello 7 recanti anch'essi l'indicazione di cui sopra.

I mod. 11 bis seguiranno ad essere compilati per i soli insegnanti elementari con nomina a tempo indeterminato non aventi i requisiti indicati all'art. 9 della legge n. 820, mentre nei mod. 11 saranno elencati gli insegnanti elementari con nomina temporanea i quali, unitamente ai precedenti, continueranno ad essere retribuiti con gli ordini di pagamento mod. 5 e alle scadenze consuete.

I Provveditorati agli studi presso i quali è in atto la meccanizzazione della contabilità speciale si regoleranno in analogia a quanto sopra disposto, mediante:

a) l'adozione del mod. 4 S.M. per il pagamento delle retribuzioni agli insegnanti nominati a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 9 della citata legge, apponendo sui modelli 4 stessi, la dicitura aggiuntiva già indicata per i mod. 4 tradizionali;

b) la continuazione dell'uso del mod. 11 bis S.M. per gli insegnanti non aventi i requisiti della non licenziabilità, sostituendo nell'Intestazione del frontespizio le parole « . . . » triennale od annuale . . . » con le parole « . . . » a tempo indeterminato . . . »;

c) la continuazione dell'uso del mod. 11 S.M. per i supplenti « temporanei », senza alcuna modifica;

d) la continuazione dell'uso del mod. 7 e 7 bis S.M. in conformità degli scopi per i quali sono stati a suo tempo istituiti, con la avvertenza di apporre sui mod. 7 S.M. intestati agli insegnanti di cui alla lettera b) chiara annotazione che il nominativo dell'insegnante deve essere compreso nel mod. 11 bis S.M. e non nel mod. 4 S.M.

Si richiama infine l'attenzione delle SS.VV. sul contenuto dell'ultimo comma dell'art. 12 della legge in argomento al quale viene soppresso l'orario alternato e di conseguenza il relativo compenso ed il corrispondente stampato modello 14.

ASSEGNO PERSONALE PENSIONABILE

Prot. n. 110840 del 1° dicembre 1971

« 47911 in relazione ai richieste pervenute da diverse amministrazioni et uffici per conoscere se assegno personale pensionabile di cui all'articolo 202 decreto Presidente Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3 et analoghe disposizioni debbasi considerare al fine determinazione misura tredicesima mensilità dipendenti statali, comunicasi che Consiglio Stato, con parere 32/70 emesso da seconda commissione speciale nella adunanza del 21 aprile 1971 su richiesta Azienda nazionale autonoma strade, habet sostanzialmente condiviso precedenti decisioni steso alto consenso su ricorsi giurisdizionali, confermando che assegno debbasi valutare anche per tredicesima mensilità. Invitansi amministrazioni in indirizzo ad uniformarsi at suesposto parere Ministro tesoro Ferrari Aggradi ».

DIPLOMI AI BENEMERITI DELLA SCUOLA

Circolare n. 2 del 3 gennaio 1972

Come è noto, il regolamento per l'esecuzione della legge 16 novembre 1950, n. 1093, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1952, n. 4553 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 13 maggio 1953, stabilisce, all'art. 5 che le proposte per il conferimento dei diplomi ai benemeriti della scuola, della cultura e dell'arte, dopo essere state istruite a cura delle Direzioni Generali ed Ispettorati rispettivamente competenti, debbono essere trasmesse, da questi Uffici medesimi, entro il 15 febbraio di ciascun anno, alla Segreteria della Commissione per le benemerienze, presso questo Gabinetto.

Per il conferimento dei suddetti diplomi nell'anno 1972, si pregano le Autorità alle quali la presente

(continua in 4ª pagina)

Personale non insegnante

Nuove norme di assunzione, inquadramento in ruolo e promozione

La legge 6 dicembre 1971, n. 1074, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 319 del 18 dicembre 1971 (« Norme per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle Scuole Secondarie e per l'immissione nei ruoli del personale insegnante e non insegnante ») detta anche norme per l'assunzione del p.n.i., per l'inquadramento nei ruoli del personale non di ruolo e per la promozione dalle qualifiche inferiori a quelle superiori. Ne riproduciamo i punti essenziali:

Assunzione del personale non insegnante non di ruolo

L'assunzione del personale non insegnante non di ruolo — delle carriere ausiliaria, esecutiva, di concetto — è disciplinata dall'articolo 17.

L'incarico viene conferito, nel limite dei posti disponibili, nella qualifica iniziale di ciascun ruolo, a coloro che sono in possesso del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti, sulla base di graduatorie provinciali, nei modi stabiliti con ordinanza del Ministero della P.I., analogamente a quanto previsto per il personale insegnante, dagli articoli 2 e 11 della legge 13 giugno 1969, n. 282.

La commissione provinciale per il conferimento degli incarichi di insegnamento, integrata con tre rappresentanti del personale non insegnante, conferirà anche gli incarichi al personale non insegnante della carriera ausiliaria, esecutiva e di concetto.

Si potrà ricorrere contro i provvedimenti adottati dalla Commis-

sione per il conferimento degli incarichi, alla Commissione dei ricorsi, prevista dall'art. 11 della citata legge n. 282, la quale sarà integrata con due rappresentanti indicati dalle organizzazioni sindacali.

Inquadramento nei ruoli del personale non insegnante non di ruolo

Il personale non insegnante non di ruolo con tre anni di servizio — ridotti ad un anno per gli ex combattenti — sarà collocato, a domanda, nei corrispondenti ruoli ordinari, in base a graduatorie ad esaurimento, da compilarli secondo le disposizioni di una apposita ordinanza ministeriale, che fisserà i tempi, i modi e i titoli validi per l'iscrizione nelle predette graduatorie.

Promozione dalla carriera ausiliaria, alla carriera esecutiva e alla carriera di concetto

Il personale di ruolo della carriera ausiliaria, compreso quello di educazione fisica, e della carriera esecutiva potrà essere inquadrato nei ruoli rispettivamente della carriera esecutiva e della carriera di concetto, nella prima applicazione della legge, alle seguenti condizioni:

- a) che abbia svolto per almeno due anni le mansioni proprie, rispettivamente della carriera esecutiva e della carriera di concetto;
- b) che sia fornito del titolo di studio prescritto;
- c) che superi un esame colloquio sui servizi di istituto.

G. B.

Disposizioni ufficiali

(continuaz. da pagina 3)

è indirizzata di voler inviare, con la massima sollecitudine, alle competenti Direzioni Generali, Ispettorati e Servizi del Ministero le proposte di rispettiva pertinenza.

Ogni singola proposta di conferimento di benemerente dovrà essere accompagnata da un « curriculum » che illustri l'attività scolastica, culturale o artistica della persona che si intende proporre.

Al riguardo si ritiene opportuno richiamare l'attenzione degli Uffici proponenti che, ai sensi dell'art. 1 della legge sopracitata, le benemerenze possono essere conferite a persone o Enti che « con opere di riconosciuto valore, con segnalati servizi e con cospicue elargizioni, abbiano acquistato titoli di particolare benemerita nel campo dell'educazione, della scuola e nella diffusione della cultura ».

Pertanto, si pregano gli Uffici in indirizzo di limitare le proposte ai soli casi ove è possibile evidenziare benemerente di notevole rilievo.

ESAME-COLLOQUIO PREVI- STO DALLA LEGGE 18 MARZO 1968

Prot. 15180/10/09 del 29 dicembre 1971

L'esame-colloquio previsto dall'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 303 per l'inquadramento nel ruolo della carriera di concetto del personale di segreteria degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria ed artistica degli ex insegnanti delle cosiddette materie «sacrificate», avrà inizio il giorno 27 gennaio 1972, alle ore 17, nei locali della Direzione Generale per l'Istruzione Secondaria di I Grado - Piazzale Kennedy, 15 - Roma (EUR).

L'esame suddetto inizierà con i candidati il cui cognome comincia con la lettera «B»; tale lettera, infatti, è stata sorteggiata dalla Commissione esaminatrice.

Il colloquio di cui trattasi proseguirà in tutti i giorni feriali, escluso il sabato, e fino al 7 febbraio 1972, con un numero di dieci candidati convocati al giorno.

Gli esami riprenderanno, poi, lunedì 14 febbraio 1972 con un calendario che verrà successivamente determinato dalla Commissione esaminatrice ».

SERVIZIO MILITARE DI LEVA

Circolare n. 345 del 17 dicembre 1971

In relazione alle richieste di chiarimenti rivolte a questo Ministero, si rappresenta quanto segue:

1) Servizio militare di leva prestato dal personale insegnante

Il servizio militare di leva prestato dopo la nomina a incaricato, contrariamente a quanto rappresentato con la circolare n. 52 dell'11 febbraio 1971 (punto 3°), è riconoscibile ai fini della carriera ed economica secondo le norme di cui al D.L. 19 giugno 1970, n. 370. E ciò per estensione analogica alla materia disciplinata dal citato decreto legge, del parere n. 1493 espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 30 luglio 1970; parere in base al quale debbono, appunto, trovare applicazione, nei riguardi del personale insegnante in servizio militare di leva, gli articoli 52 della Costituzione e 67 del T.U. 10 gennaio 1957, n. 3, attesa l'efficacia generale dei principi introdotti con dette norme circa la valutazione, ai fini della carriera del servizio militare di cui trattasi.

Discende da ciò che lo stesso servizio deve anche valutarsi in favore dei docenti non di ruolo, sia ai fini della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio sia ai fini della maturazione del periodo richiesto per conseguire il diritto al trattamento economico durante il periodo estivo.

2) Servizio militare di leva prestato dal personale non insegnante

Il Consiglio di Stato, Sezione I, con parere n. 358 espresso nella adunanza del 14 marzo 1966, manifestò che il servizio militare di leva prestato dal personale non insegnante successivamente alla nomina di impiegato non di ruolo, dovesse essere computato ai fini del raggiungimento del periodo di servizio richiesto per l'immissione in

ruolo ai sensi dell'art. 1 del D.L. 7 aprile 1948, n. 262.

Nel citato parere fu anche precisato che, qualora il periodo di anzianità richiesto per il collocamento in ruolo maturi durante il servizio militare, pur dovendosi attendere il rientro in ufficio dell'impiegato per l'emissione del provvedimento relativo al collocamento in ruolo, il provvedimento deve essere adottato con la retrodatazione giuridica al compimento della prevista anzianità, fermi restando gli effetti economici dalla data di riassunzione in servizio.

Analogamente, lo stesso servizio militare deve ritenersi ora valutabile ai fini della immissione in ruolo ai sensi dell'art. 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775. Il servizio di cui trattasi è, altresì, riconoscibile come servizio non di ruolo secondo le norme di cui all'articolo 21 del R.D.L. 23 ottobre 1919, n. 1971, all'art. 9 del D.L. 19 giugno 1970, n. 370, e all'articolo 26 della citata legge n. 775 nonché ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio nella posizione di dipendente non di ruolo.

Trasferimenti Ispettori Scolastici a decorrere dal 16 gennaio 1972

DA	A	DA	A
ACHILLI Armando	Sesto S. Giovanni (MI)	Milano	41,50
ANTONICELLI Nicola	Monopoli (BA)	Bari	25,50
ANZIVINO Elmo	Como	Sesto S. Giovanni (MI)	0,608
BAFFIGO Augusto	Castelfranco Veneto (TV)	Treviso	0
BAZZOLI Pasquale	Bagnolo Mella (BS)	Roma	41,94
BETTIO Alberto	Portogruaro (VE)	Udine	25,376
CARTA Salvatore	Cagliari	Città di Castello (PG)	5,911
CARUSI Quintilio	Isernia	Sulmona (AQ)	5,490
CASTO Ignazio	Paternò (CT)	Catania	29,162
CHIAPPINI Arturo	Triviso	Venezia	25
CHIOFFI Lionello	Legnago (VR)	S. Bonifacio (VR)	9,324
CORSI Tommaso	Triviglio (BG)	Grosseto	8,50
CREVATIN Ermanno	Udine	Trieste	29,50
DI NICOLA Dante	S. Severo (FG)	Velletri (Roma)	8
DI TARANTO Mattia	Manfredonia (FG)	Foggia	46,977
ESPPOSITO Luigi	Montalbano Ionico (MT)	Lamezia Terme (CZ)	12,644
FALDUOTO Pasquale	Sciaccia (AG)	Crotone (CZ)	0
FIORAMONTI Guglielmo	Velletri (Roma)	Anagni (FR)	25,5495
FIORDELISI Luigi	Cerignola (FG)	Manfredonia (FG)	8
FRUNZIO Ettore	Manduria (TA)	Taranto	30,096
GIACARDI Antonio	Pieve di Cadore (BL)	Acqui Terme (AL)	8
GIAMPAOLI Renato	Camerino (MC)	Macerata	1,116
GIANNUZZI Eugenio	Anagni (FR)	Palestrina (Roma)	25
GIORGIO Ignazio	Nocera Inferiore (SA)	Civiltavecchia (Roma)	0,50 pr. serv.
IANNACCONE Carmine	Crotone (CZ)	Sala Consilina (SA)	0,608
IANNUZZIELLO Mario	Taranto	Altamura (BA)	12,71
LENGUITO Rosa n. BONITO	Sala Consilina (SA)	Eboli (SA)	37,126
MARASSIO Luigi	Trieste	Roma	prec. assol.
MARTINA Maurizio	Ivrea (TO)	Ciriè (TO)	8,68
NALDI Adelina n. LORENZINI	Agrigento	Borgo S. Lorenzo (FI)	0,06
ORSI Luigi	Cremona	Florenzuola d'Arda (PC)	12,50
PAGNOTTA Emanuele	Novi Ligure (AL)	Savona	0,868
PARENTI Giuseppe	Borgo S. Lorenzo (FI)	Firenze	45,9435
PASTORE Mario	Senise (PZ)	Arlano Irpino (AV)	8,21
PEDICINI Giovanna nata DE CESARE	S. Angelo del Lombardi (AV)	Nocera Inferiore (SA)	1,7015
PERRONE Francesco	Lanusei (NU)	S. Marco Argentano (CS)	12,381
POETA Dino	Dolo (VE)	Legnago (VR)	4,50
RACCA Antonio	Tricase (LE)	S. Angelo del Lombardi (AV)	8,50
RETTANI Agostino	Gallarate (VA)	Gorgonzola (MI)	0,50
ROSAMILLA Angelo	Palermo	Melfi (PZ)	0,25
SCHIAPPACASSE Angela n. ta GEDDO	Gorgonzola (MI)	Milano	29,519
SEIDENARI Giorgio	Florenzuola d'Arda (PC)	Reggio Emilia	12,207
SILVESTRI Ercole	Ponte S. Pietro (BG)	Pinerolo (TO)	16,513
TEVENE' Elisa n. LENZI	Grosseto	Piombino (LI)	8,572
TIBALDI Giuseppe	Verbania (NO)	Ivrea (TO)	5,616
VALENTINI Giuseppe	Sulmona (AQ)	Avezzano (AO)	33,108
VALENTINI Scipione	Tempio Pausania (SS)	Castrovillari (CS)	0
VEROLI Quilberto	Arezzo	Rimini (FO)	0,594
VERONESE Giovanna	Gela (CL)	Paternò (CT)	0,50
VISALLI Paolo	Termini Imerese (PA)	Messina	37,695

Trasferimenti Direttori Didattici a decorrere dal 16 gennaio 1972

DA	A	DA	A
ABBAMONTE Giampiero	Giola de' Marsi (AQ)	Trieste	0,40
ABBATTISTA Giovanni	Palma Montecchiara (AG)	S. Agata di Puglia (FG)	0
ACQUASANTA Vito Gennaro	Acquaviva delle Fonti (BA)	Castellaneta (TA)	8 pr. età
ALLAVENA Miriella n. REY	Imperia	Ventimiglia (IM)	29,72
AMATI Angelo	Cagliari (PS)	Pescocrocciano (RI)	17,43
AMATO Candida n. GUAZZONE	Vignate (MI)	Milano	31
ANTOFILLI Carlo	Masone (GE)	Genova	29,32
ARCURI Domenico Francesco	Giffone (RC)	S. Giorgio Morgeto (RC)	20
ARENA M. Rosaria	Stradella (PV)	Bobbio (PC)	0,6
ATZ Bernhard	Vitipeno (BZ)	Cardano (BZ)	20,66
BALESTRA Wanda n. BAIANO	S. Martino Id Lupari (PD)	Camposampiero (PD)	46
BANDINI Ines	S. Pietro Morubio (VR)	Camerota (SA)	0
BARALDI MARIO	Copparo (FE)	Alfonseine (RA)	1,41
BARBIERO GIOVANNI	Castellarano (RE)	Sassuolo (MO)	0
BARACCA Alfio	Cartura (PD)	Teolo (PD)	4
BENETTI Elsa n. CUSPIDI	Carlentini (SR)	Lentini (SR)	35
BERNARDINI Genesio	Rapallo (GE)	Ercelle (BR)	0
BERNARDINI DINO	Ciriè Marina (CZ)	Capistrano (AQ)	29
BERTARELLI Ines n. MORTI	Tricesimo (UD)	Osoppo (UD)	16,68
BERTI Valeria n. BATTAGLIA	Bevagna (PG)	Foligno (PG)	27,20
BARTOT Adriana n. BIAGIARDI	Vedelago (TV)	Spresiano (TV)	4
BERTIERI Annamaria nata BIAGI	Imperia	S. Remo (IM)	27,42
BIANCHINI Luigi	Frassinoro (MO)	Bagni di Lucca (LU)	9,78
GIASIN Angelo	Arcevia (AN)	Cupramontana (AN)	4,30
BIOTTI Giorgio	Aurisina (TS)	Trieste	29
BONACCORSO Vera n. BONACCORSO	Lizzano in Belvedere (BO)	Vergato (BO)	10,20
BOTTOLI Virgilio	Caluso (TO)	Ciriè (TO)	4,50
BRESCHI Rosalba n. BORGHETTI	Pieve S. Giacomo (CR)	Cremona	50,76
BROSEGHINI Natale	Pievepelago (MO)	Pistoia	32,18
BRUNO Carmine	Cembra (TN)	Civezzano (TN)	41,72
BULFARO Francesco	Amalfi (SA)	Cava de' Tirreni (SA)	23,76
BUSCHIAZZO Pasqualina n. DIOTTO	Laurito (SA)	Perdifumo (SA)	2,01
CAGLIOTTI Francesco	Neive (CN)	S. Stefano Belbo (CN)	29
CALANDRI Bartolomeo	Seminara (RC)	Rizziconi (RC)	12
CALBI Dante	Benevaglia (CN)	Fossano (CN)	25,50
CALDAROLZI Americo	Garaguso (MT)	S. Mauro Forte (MT)	29
CANCELLIERI Roberto	Coprono (FR)	Ferentino (FR)	33
CANTIGNANO Maria n. TIRMOSSI	Bagno di Romagna (FO)	Arcidosso (GR)	5,85
	Azeglio (TO)	Ivrea (TO)	34,50

DA	A	DA	A
CAPELLI Orfeo	Milano	S. Remo (IM)	7,8
CAPPONI Orlando	Pietralunga (PG)	Roma	45,90
CAPUTO Ferdinando	Casalnuovo Monterotaro (FG)	Manoppello (PE)	8,12
CARANCI Nicandro	S. Remo (IM)	Aquino (FR)	13,77
CARAPPELLESE Franco	Arcidosso (GR)	Mirandola (BO)	0,94
CARBONE Antonio	Caselle in Pittari (SA)	S. Marina (SA)	30,905
CARLONI Vanna n. CERENNA	Radicofanì (SI)	Cetona (SI)	20,52
CARRA' Fernanda n. BELLINI	Ottone (PC)	Genova	34,20
CASCIA OSCAR	Cupramontana (AN)	Carpinetto Romano (Roma)	8,50
CASSANO Giuseppe	Melfi (PZ)	Pescopagano (PZ)	0
CATALANO Angelo	Pietramontecorvino (FG)	Lucera (FG)	41
CATALDI Francesco	Isola del Gran Sasso (TE)	Palombara Sabina (Roma)	29,50
CECCHINI Bruno	Porretta Terme (BO)	Bologna	60,94
CELIDONI Alessandro	Mondavio (PS)	Mondolfo (PS)	8,50
CERILLI Eraldo	Ceccano (FR)	Supino (FR)	38,50
CHIAPPINI Franco	Ciccagna (GE)	Camogli (GE)	10,16
CHILLELLI Giovanni	Montecatini V. C. (PI)	Chiesina Uzzanese (PT)	9,08
CIANCIUSI Giovanni	Barrea (AQ)	Giola de' Marsi (AQ)	10,13
CIOFALO Santina n. PIRROTTA	Belmonte Mezzagno (PA)	Palermo	25
CIONI Anna Maria n. SCARPA	Camignano (BO)	Valano (FI)	8,84
COLOMBI Pia	Cornaredo (MI)	Milano	0 pr. se.
COMINI Amedeo	Cles (TN)	Malè (TN)	43,78
CONSORTE Antonio	Rivalta Bormida (AL)	Acqui Terme (AL)	41,50
CONTE Costanzo	S. Marco la Catola (FG)	Applano Gentile (CO)	8,32
CONTI Giovanni Giuseppe	Villanova d'Asti (AT)	Asti	33
CORAZZINI Renato	Gerenzano (VA)	Castellanza (VA)	25
CORRERA Maria	Orsara di Puglia (FG)	Sicignano degli Alburni (SA)	0
COSTA Celestina	Ceres (TO)	Chieri (TO)	10,44
COVATTA Giorgio	Cercemaggiore (CB)	Mirabello Sanntizio (CB)	36,60
COVIELLO Marco	Atella (PZ)	S. Arcangelo (PZ)	16
CUFFINI Marileno	Parabiago (MI)	Chivari (GE)	41
D'ACUNTO Alfonso	Rutino (SA)	Laurino (SA)	33
DADDABO Andrea	Sarnico (BG)	S. Paolo D'Argon (BG)	2,42
DAGNA Francesco	Castiglione d'Asti (AT)	Nizza Monferrato (AT)	27
DAGNINO Germana n. TOMASINI	Ovada (AL)	Masone (GE)	8,18
D'AGOSTINO Angelo	Laviano (SA)	Guardia de' Lombardi (AV)	8 pr. e.
DANTE Bruno	Cinto Caomaggiore (VE)	Subiaco (Roma)	16
D'ANTONIO Anna Maria n. RICCIUTI	Muro Lucano (PZ)	Mugnano (NA)	
D'ATRI Franca n. SPIZZICCHINO	Fauglia (PI)	Pisa	45
DATTOLA Filippo	Bianco (RC)	Reggio Calabria	49
DE BONIS Mario	Farindola (PE)	Loreto Aprutino (PE)	15,66
DE CESARIS Nicola	Polì (Roam)	Gorgonzola (MI)	0
DE FLORIAN Floriano	Brunico (BZ)	Merano (BZ)	13,94
DE GIORGIO Mario	Slano (SA)	Salerno	48,84
DE LAZZARO Adriano	Serramazzoni (MO)	Roma	48,78
DELLA ROCCA Rita nata GALLI	Santeramo in Colle (BA)	Bovino (FG)	0,60
DELMESTRO Camillo	Medesano (PR)	Compiano (PR)	12,29
DE NISI Balilla	Acqui Terme (AL)	Genova	36,14
DE SANCTIS Ulderico	Dalmine (BG)	Bergamo	49,28
DI CARLANTONIO Roberto	Cellini Atanasio (TE)	Silvi (TE)	9,02
DI COSTANZO Silvio	Camerota (SA)	Sozze (LT)	14,44
DI CRESCENZO Antonio	Manoppello (PE)	Pianella (PE)	11,02
DI GIUSEPPE Santo	S. Flavia (PA)	Palermo	29,30
DI MARCOBERARDINO Pasquale	Fabrizia (CZ)	Polì (Roma)	10,10
DI PASQUALE Giuseppe	Siracusa	Merano (BZ)	0 pr.
DI SANZA Maria n. MORELLI	Locorotondo (BA)	Capracotta (IS)	8,50
D'ONOFRIO Eida	Volpiano (TO)	Santena (TI)	2
DRAGO Sebastiano	Ferno (VA)	Busto Arsizio (VA)	28
ELEFANTE Giovanni	Brindisi	S. Vito del Normanni (BA)	33
FAIA Carlo	Lama Mocogno (MO)	Piombino (LI)	7,955
FALZONE Gaetana n. CAMBIANO	Palma Montecchiara (AG)	Licata (AG)	33
FALZONE Maria Laura	Borgosesia (VC)	Stanghella (PD)	0,28
FARINA Francesca	Cornedo (VI)	Trissino (VI)	0,77
FASANELLA Pietro	Forenza (PZ)	Filifano (PZ)	8
FAVEGARI Piera Alessandra n. BOHM	Sesto S. Giovanni (MI)	Milano	33 pr. serv.
FERRANDI Luigi	Aquino (FR)	Pontecorvo (FR)	29
FERRACINA Giancarlo	Meolo (VE)	Mogliano Ven. (TV)	8,15
FERRARO Francesco	S. Gennaro Ves. (NA)	S. Giuseppe Ves. (NA)	39
FERRETTI Remo	Merano (BZ)	Bolzano	48,15
FILIDEI Giuliano	Oltena (NU)	Priano sul Secchia (MO)	0
FIORE Grazia Anna n. BARBARA	Spinazzola (BA)	Canosa di Puglia (BA)	33
FOIS Orlando	Carbonia (CA)	Sardara (CA)	15,81
FORCHETTI Maria n. SALERNO	Chiusa Scalfani (PA)	Palena (CH)	4
FRANCINI RENZO	Lalatico (PI)	Lari (PI)	34,20
FRATINO Mariangela	Cassine (AL)	Alessandria	31,50
FURIA Antonio	Pieve di Teco (IM)	Casazza Lig. (GE)	11,49
GAGLIARDI Rosalba	La Morra (CN)	Benevaglia (CN)	4,50
GAIO Pia n. PALMIERI	Riese Pio X (TV)	Fonzaso (BL)	1,62
GALLO Francesco	Pianiga (VE)	S. Angelo di Piove di Sacco (PD)	12
GARANCINI Carla	Casorate Primo (PV)	Milano	31 pr. età
GAUDIOSI Giovanni	Fillano (PZ)	S. Fele (PZ)	37,18
GENGA Giovanni	Mondolfo (PS)	Pesaro	36,46
GERMENIA Giuseppe	Cesano Maderno (MI)	Ceccano (FR)	16
GHEZZI Lucia n. GALEAZZI	Garlasco (PV)	Voghera (FR)	2
GIARDETTI Giuseppe	Schlavi d'Abruzzo (CH)	Isola del Gran Sasso (TE)	6,58
GIGLI Giuliano	Villanterio (PV)	Florenzuola (FI)	2,13
GILARDI Vittorio	Osio Sotto (BG)	Dalmine (BG)	17,52
GIOIA Ferdinando	S. Marcelino (CE)	Frattamaggiore (NA)	37,32
GIOVANNINI Carlo	Vipiteno (BZ)	Trento	67,58
GIOVANNINI Eida	Revò (TN)	Cles (TN)	5,82
GIUGLIANO Sabato	Carunchio (CH)	Atessa (CH)	19,06
GORI Wilson	Savelli (CZ)	Fontanelice (BO)	0,52
GORI Rino	Stresa (NO)	Figline V. (FI)	13,28
GROSSI Wilma n. DE ANGELIS	Castelfidardo (AN)	Ceprano (FR)	4,50
GRZINIC Pietro	Ceggia (VE)	Chiaromonte (PZ)	5,73
GUARINIO Francesco	Senise (PZ)	Monteprandone (AP)	10,50
GUGLIELMI Nazareno	S. Vittoria in Matenano (AP)	Nicosia (EN)	7,16
GUIDONE Antonio	Nicosia (EN)	Castiglione di Sicilia (CT)	13,02
GULINO Nicolino	Castiglione di Sicilia (CT)	Sulso (BG)	31,31
IACHETTI Luciano	Monza (MI)	Caolozzocorte (BG)	0
IANDORIO Saverio	IANNONE Enzo	Faeto (FG)	0
IANNONE Enzo	Trebasseleghe (PD)	Legnaro (PD)	12,54
IANUARDI Mario	Morclano di Leuca (LE)	Napoli	43
INZERILLO Giuseppe	Lumezzane (BS)	Ghedi (BS)	0
IOPPI Maria Piera	Barlano (BG)	Sulso (BG)	0
IPERTI Aurelio	Barga (GE)	Genova	25,96
ISAIA Gennaro	Fiumefreddo Bruzio (CS)	Napoli	46,14
ISOPO Rocco	Castano Primo (MI)	Atina (FR)	8
IZZI Attilio	Nichelino (TO)	S. Ambrogio (TO)	8
IZZO Giuseppe (3-6-1923)	Arluno Irolino (AV)	Napoli	43,85
IZZO Luigi	S. Cataldo (CL)		

SCUOLE MEDIE SUPERIORI

Ordinanza sui trasferimenti

Table listing names and locations of school staff, including MISCHI Giancarlo, MONDINO Cesare, MONGELLI Alessandro, etc.

O.M. 10-12-1971 - Trasferimenti e passaggi del personale direttivo ed insegnante degli Istituti di Istruzione secondaria di secondo grado e dei professori di Educazione Fisica per l'anno scolastico 1972-73.

I Capi d'Istituto e i professori degli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado che aspirano al trasferimento o al passaggio per l'anno scolastico 1972-73 debbono fare domanda al Ministero...

Le domande, redatte su carta legale e per i professori corredate dalle apposite schede, devono contenere, come da allegato A, l'indicazione delle generalità dell'interessato, della cattedra e della sede o istituto di titolarità...

Quando nelle sedi richieste esistono più istituti dello stesso tipo, l'istante potrà anche elencare, per ciascuna delle sedi richieste, l'ordine di preferenza degli istituti, indicandone, l'intitolazione o l'indirizzo.

L'elencazione delle sedi richieste deve essere identica nella domanda e nelle schede.

Per ciascuna sede o ciascun istituto l'aspirante deve precisare se la domanda di trasferimento vale anche per le sezioni staccate.

In mancanza di tale precisazione la domanda va intesa solo per la sede principale.

Le cattedre funzionanti presso sezioni staccate fanno parte integrante dell'organico dell'istituto da cui dipendono, e pertanto, i trasferimenti da una sezione staccata ad un altro istituto della sede principale devono essere considerati come da uno ad altro istituto della stessa sede.

Come è noto, a norma dell'art. 1 del D.L. 19 giugno 1970, n. 365 convertito con modificazioni nella legge 26 luglio 1970, n. 571 possono essere istituite cattedre nei corsi diurni e serali anche utilizzando le ore di insegnamento disponibili nelle classi funzionanti che non concorrono a costituire un corso completo...

I trasferimenti in tali cattedre che vengono convenzionalmente denominate cattedre-orario, saranno disposti soltanto se gli interessati avranno risposto affermativamente alla relativa domanda contenuta nell'apposita colonna della scheda dei trasferimenti...

Nell'ipotesi in cui la cattedra-orario sia costituita tra istituti diversi, il docente sarà considerato titolare nel primo dei due istituti che verranno indicati nel Bollettino Ufficiale del Ministero che pubblica l'elenco del personale trasferito, per cui se successivamente si determinerà un aumento di ore tale da consentire la istituzione di una cattedra completa nell'istituto di titolarità...

Per l'insegnamento dell'educazione fisica, le nuove norme devono essere considerate sussidiarie a quelle in vigore, in particolare per quanto riguarda la possibilità del completamento dell'orario anche in scuole o istituti (non necessariamente dello stesso tipo), in sezioni staccate, in scuole coordinate o in corsi a classi di altre scuole o istituti funzionanti sia nello stesso comune sia in comune diverso della medesima provincia sempre che sia facilmente raggiungibile.

Coloro che desiderano il trasferimento anche in cattedre che funzionano in corsi serali dovranno esplicitamente indicarlo nella domanda e nella scheda.

Per il passaggio, anche con trasferimento di sede, da un istituto ad un altro di tipo diverso, a cattedre appartenenti alla medesima classe di concorso, deve essere presentata una sola domanda (es.: il professore di latino e storia di un istituto magistrale presenterà una sola domanda per il trasferimento a cattedre di latino e storia in un altro istituto magistrale o di italiano e latino nel Liceo classico e nel Liceo scientifico; il professore di italiano e storia di un istituto

tecnico commerciale produrrà una sola domanda per il trasferimento a cattedra di italiano e storia negli Istituti tecnici industriali, o agrari, ecc.).

Per il passaggio ad altro istituto di tipo diverso da quello in cui l'istante è titolare di cattedra appartenente a diversa classe di concorso, ai sensi del n. D. 11 ottobre 1934, n. 2107 e del D.M. 31 luglio 1941 (Bollettino Ufficiale n. 50), deve essere presentata una domanda in carta legale per ogni tipo d'istituto, ma una sola deve essere documentata, bastando per le altre il riferimento alla documentazione allegata alla prima. Ciascuna domanda va indirizzata alla Direzione Generale da cui dipende il tipo di istituto al quale si chiede di passare.

I trasferimenti ed i passaggi da e per gli Istituti Tecnici Femminili saranno effettuati secondo le norme del D.P.R. 5 marzo 1971, n. 604.

I professori di lingua e lettere italiane, storia ed educazione civica che chiedono il trasferimento o il passaggio a cattedre degli Istituti tecnici, devono indicare nella domanda e nella scheda se la richiesta si riferisce indifferenzialmente all'insegnamento nel corso biennale o triennale oppure in uno solo dei suddetti corsi.

I movimenti dei professori di lingua o lettere italiane, storia ed educazione civica del corso biennale al corso triennale dello stesso istituto tecnico e viceversa vengono disposti, sulla base delle domande presentate a norma della presente ordinanza con precedenza sui trasferimenti.

Analogamente si procederà per i movimenti tra le cattedre di prima lingua e seconda lingua straniera o tra le cattedre di ragioneria e computeria e tecnica commerciale negli Istituti tecnici commerciali.

Gli insegnanti tecnici pratici degli Istituti tecnici industriali devono indicare chiaramente, sia nella domanda che nella scheda, in ordine di preferenza, oltre alla sede, anche il posto cui desiderano essere trasferiti.

I predetti insegnanti tecnico pratici qualora desiderino essere assegnati anche al posto di Ufficio tecnico o di laboratorio di fisica, sono tenuti a farne esplicita richiesta.

In assenza delle suddette precisazioni, il Ministero disporrà a trasferimenti per le sedi richieste in uno qualsiasi dei posti disponibili, purché corrispondente alla graduatoria in base alla quale gli interessati hanno ottenuto la nomina in ruolo.

Si rende noto che i passaggi dei presidi da uno ad altro istituto tecnico saranno effettuati, a norma del D.M. 4 ottobre 1966, pubblicato sul Bollettino Ufficiale, Parte II del 22 dicembre 1966, n. 52, in base al quale i Presidi degli Istituti tecnici possono passare da uno ad altro tipo di istituto tecnico a condizione che siano forniti di laurea che consenta l'ammissione al concorso a posti di preside

ruolo al sensi della legge 9 marzo 1967, n. 150; detti docenti, d'altro canto, possono chiedere il trasferimento solo ad una ad altra scuola secondaria del Convitto Nazionale.

I professori già di ruolo speciale trascritto, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 23-6-1970, n. 482, per i quali è in corso l'inquadramento nei ruoli ordinari, sono ammessi a presentare domanda di trasferimento ad altro istituto nell'ambito del tipo di cattedra per il quale è in corso l'inquadramento. Si precisa, peraltro, che i professori in servizio negli Istituti tecnici possono chiedere il trasferimento stesso esclusivamente per le cattedre di Lettere italiane, Storia ed Educazione Civica nel biennio e per le cattedre di 1ª lingua straniera.

I docenti che fanno parte delle categorie sopra indicate, sono in ogni caso, tenuti a specificare, sia nella domanda che nella scheda, la loro attuale posizione, tenendo presente che l'eventuale trasferimento rimane subordinato all'inquadramento al sensi della citata legge 1970 numero 482.

Le domande dei Capi d'Istituto dovranno essere corredate dalle eventuali pubblicazioni edite dopo la nomina a preside, nonché dei documenti attestanti il possesso di altri titoli parimenti acquisiti dopo la nomina a preside.

Le domande dei professori, sia di trasferimento, anche in sede, sia di passaggio, debbono essere corredate dalle schede (di colore verde per i trasferimenti in sede, bianco per i trasferimenti da fuori sede, arancione per i passaggi). Ad ogni domanda debbono essere allegate tante schede quante sono le sedi richieste.

In ciascuna scheda debbono essere riportate, nello stesso ordine di preferenza, tutte le scuole indicate nella domanda.

Nel caso in cui l'aspirante produca contemporaneamente domanda di trasferimento e domanda di passaggio da un istituto di Istruzione classica, scientifica e magistrale a un istituto di Istruzione tecnica o viceversa, deve esplicitamente dichiarare su ciascuna scheda se intende dare la precedenza alla domanda di trasferimento ovvero a quella di passaggio.

La valutazione dei titoli sarà fatta in base alla documentazione che gli interessati avranno prodotto tenendo conto delle avvertenze contenute nella scheda. Si fa presente, inoltre, che i professori provenienti dai ruoli della scuola media nei quali erano stati assunti ai sensi della legge 25 luglio 1966, n. 603 dovranno produrre apposita documentazione con indicazione delle qualifiche riportate.

I servizi di ruolo riconosciuti o in corso di riconoscimento con decreti del Provveditorato agli Studi, agli effetti della carriera, (prestati come assistenti nelle Università; come appartenenti al personale educativo e direttivo del Convitto Nazionale; come insegnanti di Istituti parergati; come insegnanti elementari) debbono essere dichiarati e documentati, a cura degli interessati o mediante copia dei provvedimenti di riconoscimento con gli estremi di registrazione alla Corte dei Conti, o, qualora i provvedimenti stessi non siano ancora stati emessi o perfezionati, mediante certificati che comprovino detti servizi completati dalle relative qualifiche.

I servizi preruolo, validi al fine della carriera a norma del D.L. 19-6-1970, n. 370, convertito con modificazioni nella legge 26-7-1970 n. 576, debbono essere dichiarati e documentati mediante copia del decreto di riconoscimento con gli estremi di registrazione alla Corte dei Conti. Qualora detti servizi non siano stati ancora riconosciuti, gli interessati dovranno produrre, sotto la loro responsabilità, una dichiarazione dei servizi stessi secondo il modello di cui all'allegato E).

I servizi di cui ai due precedenti capoversi saranno valutati solo se gli interessati hanno superato il periodo di prova alla data del 30-9-1971.

I professori che non abbiano interesse possono chiedere anche il trasferimento per un anno alle cattedre occupate dai professori fuori ruolo da meno di un triennio a disposizione del Ministero degli affari esteri, ai sensi dell'art. 16 del T.U. 12 febbraio 1940, n. 740 e dell'articolo 4 del D.P.R. 23 gennaio 1957, n. 215. Tali trasferimenti saranno disposti secondo le norme del D.C.P.S. 21 aprile 1947, n. 629, quando in nessuna delle sedi richieste vi siano cattedre vacanti, a meno che l'interessato non abbia esplicitamente dichiarato nella domanda che, fra le sedi richieste, ve ne sia, nell'ordine, una o più di una alle quali aspiri con precedenza assoluta, per il solo anno scolastico 1972-73, ai sensi della norma sopracitata.

I Capi d'Istituto, per il personale insegnante, e il Provveditorato agli Studi, per i Capi d'Istituto, integreranno le istanze degli interessati con le loro eventuali osservazioni e con le indicazioni delle qualifiche relative al servizio di ruolo negli anni scolastici dal 1966-67 al 1970-71 specificando i motivi dell'eventuale mancanza di qualche qualifica.

Il Capo d'Istituto, inoltre, avrà cura di dichiarare in rapporto alla voce «dati» contenuta nella tabella annessa al D.P.R. 10 maggio 1955, n. 523, sempre in calce alla domanda, se siano state inflitte all'interessato punizioni disciplinari.

Le domande dei professori, corredate dalle apposite schede e relativa documentazione, saranno trasmesse entro il 5 febbraio 1972 dai Capi d'Istituto al Provveditorato agli Studi, i quali entro il 10 febbraio 1972, dopo averle raggruppate per materia d'insegnamento e per tipo di scuola avranno cura di inviarle insieme con quelle dei Capi d'Istituto alle competenti Direzioni Generali.

Le domande dei professori di educazione fisica saranno trasmesse dai Provveditori agli Studi all'Ispettorato per l'educazione fisica e sportiva.

Per il personale in assegnazione provvisoria (continua a pag. 6)

E. N. A. M.

Un comunicato dell'Ente Nazionale Assistenza Magistrale informa che la casa di soggiorno permanente di Roma - Via Cassia per pensionati ex iscritti all'ENAM, ha riaperto i battenti dopo oltre cinque anni nel corso dei quali si è provveduto ad opere di consolidamento, ristrutturazione, ampliamenti e ammodernamenti delle strutture preesistenti, nonché di sistemazione dell'intera area di proprietà dell'Ente.

Si rimanda ogni ulteriore informazione e commento a dopo la visita che una delegazione del SINAIE farà alla rinnovata casa di soggiorno romana.

Iniziative del Sinaie-Cisnal

Riportiamo qui di seguito il testo della proposta modificativa della legge n. 820 del 1971, promossa, a favore degli idonei dei concorsi magistrali e delle insegnanti di scuola materna, dalla Segreteria Nazionale del SINAIE-CISNAL.

MODIFICHE ALLA LEGGE 24 SETTEMBRE 1971 N. 820 SULL'ORDINAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE E SULL'IMMISSIONE IN RUOLO DEGLI INSEGNANTI DELLA SCUOLA ELEMENTARE E DELLA SCUOLA MATERNA STATALE

Articolo 1

Il primo comma dell'art. 2 della legge 24-9-1971 n. 820 è così modificato:

I concorsi magistrali per esami e titoli sono banditi entro il 31 luglio, ogni tre anni.

Il primo concorso successivo all'entrata in vigore della presente legge non viene effettuato. I posti ad esso destinati sono conferiti in ruolo, in ciascuna provincia, agli insegnanti elementari iscritti nella graduatoria permanente, seguendo l'ordine di quest'ultima e tenendo conto delle riserve e delle preferenze stabilite dalle leggi vigenti.

Articolo 2

Il primo comma dell'art. 5 della legge 24-9-1971 n. 820 è così modificato:

Gli iscritti nella graduatoria provinciale permanente sono nominati in ruolo per il sessantacinque per cento dei posti del ruolo normale eventualmente vacanti e disponibili nei comuni diversi dal capoluogo di provincia, dopo che siano stati assolti gli adempimenti

di cui all'art. 5 della legge 27 novembre 1954 n. 1170, e per il sessantacinque per cento dei posti vacanti nel ruolo di soprannumero, seguendo l'ordine di graduatoria e tenendo conto delle riserve e delle preferenze previste dalle leggi vigenti.

Articolo 3

Il comma nono dell'art. 6 della legge 24-9-1971 n. 820 è abrogato.

L'ultimo comma dell'art. 9 è così modificato:

Le insegnanti non di ruolo delle scuole materne statali in servizio nell'anno scolastico 1970-71 che abbiano diritto all'incarico a tempo indeterminato ai sensi del precedente art. 6, non possono essere licenziate, per indisponibilità di posti, fino alla loro immissione in ruolo.

Articolo 4

L'inciso "nominata dal provveditore agli studi" del secondo comma dell'art. 7 della legge 24 settembre 1971 n. 820 è soppresso.

Il quinto comma del medesimo art. è così modificato:

Il presidente della commissione e l'impiegato del provveditorato sono nominati dal provveditore agli studi; i maestri e i direttori didattici sono nominati dal provveditore agli studi — su proposta degli organi provinciali dei sindacati che organizzano su scala nazionale il personale direttivo e insegnante della scuola elementare — in modo da assicurare in seno alla commissione stessa la rappresentanza dei vari sindacati.

La commissione dura in carica tre anni.

La Segreteria Nazionale del SINAIE ha trasmesso alla presidenza del gruppo parlamentare del MSI le seguenti due interrogazioni per il Ministero della Pubblica Istruzione: la prima per la riapertura dei termini fissati dall'ordinanza ministeriale n. 295 a proposito della domanda di riassunzione in servizio con incarico a tempo indeterminato di cui all'art. 9 comma 2° della legge 820 e per l'estensione del beneficio agli insegnanti di scuola popolare ingiustamente esclusi dalla O.M. citata; la seconda per l'abolizione dello orario spezzato nella scuola elementare e l'accelerazione dei provvedimenti volti alla realizzazione della scuola a tempo pieno di cui all'art. 1 della legge 820.

Il sottoscritto interrogato il Ministero della Pubblica Istruzione per sapere se non ritenga giusto riaprire i termini per la presentazione delle domande degli insegnanti elementari aventi diritto all'incarico a tempo indeterminato secondo quanto disposto dalla legge n. 820 e dall'Ordinanza Ministeriale n. 295.

Detta legge infatti è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 14-10-1971, ed è entrata in vigore il 29-10-1971 ed i termini per la presentazione della domanda ai Provveditorati vennero fatti scadere il 30-10-1971.

L'Ordinanza M. porta anch'essa la data del 14-10-1971 e praticamente autorizzava la presentazione delle domande nel periodo di "vacatio legis".

La confusione in cui ha operato la 820 è confermata dal fatto che solo alcune migliaia di insegnanti in tutta Italia, fra i molti aventi diritto si sono resi conto del provvedimento ed hanno presentato le domande.

Inoltre sono stati espressamente esclusi coloro che hanno prestatato servizio nelle scuole popolari malgrado la giurisprudenza e gli stessi pareri della Corte Costituzionale (c'è una sentenza) abbiano da tempo equiparato il servizio di scuola popolare a quello prestatato nelle altre scuole statali.

Con riferimento alla legge n. 820

del 24-9-1971, che all'art. 1 prevede lo svolgimento delle attività integrative della scuola elementare e degli insegnamenti speciali volti all'arricchimento della formazione dell'alunno e all'avvio della realizzazione della scuola a tempo pieno in ore aggiuntive a quelle costituenti il normale orario scolastico, da parte di insegnanti elementari nominati in ruolo con questo specifico compito, il sottoscritto interroga il Ministro della Pubblica Istruzione per conoscere se non ritenga giunto il momento di abolire, nelle province in cui ancora è in vigore, l'orario spezzato nelle scuole elementari, stante che esso impedirebbe in quelle province l'attuazione della su citata norma e l'istituzione dei nuovi posti per le attività integrative e gli insegnamenti speciali suddetti e se non ritenga altresì opportuno di accelerare i tempi per la definizione di tutti gli adempimenti necessari a tradurre, al più presto, ad effetto concreto la disposizione della legge n. 820 cui sopra si è fatto cenno.

Denunce al Ministero della P.I.

La Segreteria Nazionale del SINAIE ha denunciato al Ministero P.I., perché si faccia piena luce sui fatti e si adottino le misure più opportune onde evitare che abbiano a ripetersi in avvenire, due episodi di estrema gravità, i quali denotano che il clima di disordine e di abuso va prendendo piede anche nella scuola elementare. In questo deplorabile fenomeno gioca senza dubbio una parte importantissima l'assenteismo delle Autorità Scolastiche, che, quando non avvallano la violenza e l'illegalità, fingono di non accorgersi di quel che accade intorno a loro, venendo così meno ai doveri del proprio ufficio e aggravando la generale confusione e la attuale incertezza del diritto.

In provincia di Ancona un gruppo di genitori cui non andava a genio la designazione del maestro, effettuata secondo le norme vigenti, ha organizzato, per due giorni, con la pretesa di scegliere l'insegnante per i propri figli, uno sciopero di scolari, impedendo loro di entrare in classe e facendoli rimanere a berciare davanti al portone della scuola.

Pur trattandosi di una protesta ingiustificata, in quanto — per ammissione esplicita delle stesse famiglie oltre che del direttore didattico — l'insegnante contestato è tra i più valorosi di quel circolo, per cultura, esperienza e capacità professionale, tuttavia il direttore ha creduto opportuno piegarsi alla violenza revocando le assegnazioni fatte e umiliando così il maestro in omaggio al nuovo principio di diritto secondo il quale ha ragione chi urla più forte.

E' chiaro che se dovesse generalizzarsi l'andazzo che sulla designazione dell'insegnante possa esercitarsi il sindacato dei genitori, la categoria rimarrebbe esposta senza alcuna garanzia ai capricci e agli umori di gente estranea alla scuola e spesso incompetente.

Più grave, forse, l'episodio verificatosi in provincia di Brindisi. Qui una maestra, prendendo le mosse dalla mancanza nell'edificio scolastico (nel quale peraltro non si trova la sua aula, provvista dei normali servizi igienici) del pozzo nero e dell'impianto idrico, ha organizzato uno sciopero di scolari nelle classi delle colleghe, e, poiché queste hanno mostrato di non gradire l'iniziativa, giudicandola disdicevole per gli effetti diseducativi, ha volto contro di loro le famiglie alle quali è andata dicendo in comizi e riunioni che se l'edificio adibito a scuola era igienicamente carente, ciò si doveva al disinteressamento delle

altre insegnanti, arrivando al paradosso di far minacciare e picchiare dai genitori i bambini che volevano andare a scuola. E' vero che quella maestra risulta una marxista di sicura fede oltre che dirigente della locale CGIL-Scuola, è altresì vero che scuole senza acqua e senza gabinetti non dovrebbero ormai esistere; ma anche per una giusta rivendicazione non si sarebbe dovuto ricorrere irresponsabilmente a sistemi deleteri dal punto di vista pedagogico quali lo sciopero dei fanciulli che in altro non si traduce se non in una abitudine alla disobbedienza e all'odio, né alla minaccia o alle "botte" dei genitori per costringe-

re gli scolari a disertare la scuola, né alla calunnia nei confronti delle colleghe, sia pure a scopo di proselitismo politico, né il direttore e le altre autorità scolastiche, informate tempestivamente dello accaduto, avrebbero dovuto lavarsene le mani come se il fatto non li riguardasse punto.

Ferme restando le denunce presentate dalla Segreteria Nazionale del SINAIE, resta comunque il fatto che contro l'inerzia dei funzionari cui istituzionalmente è demandata la vigilanza sul funzionamento della scuola, quando essa si concreta nell'omissione di atti del proprio ufficio, il miglior rimedio è il ricorso al giudice penale.

Ordinanza sui trasferimenti

(continua da pag. 5)

visoria le operazioni predette saranno compiute entro i termini fissati dalle autorità scolastiche della sede provvisoria; nel caso di personale in servizio presso gli Uffici le domande saranno trasmesse dal Capo dell'Ufficio (il quale le integrerà con le indicazioni di spettanza del Capo d'Istituto) al Provveditore agli Studi competente per territorio.

Le domande di rinuncia al trasferimento o al passaggio richiesto potranno essere prese in considerazione soltanto se verranno al Ministero prima del 15 marzo 1972.

I trasferimenti del personale direttivo ed insegnante degli istituti professionali vengono disposti esclusivamente in favore del personale che sia già di ruolo nei medesimi istituti. A tale personale, ai sensi delle disposizioni vigenti, non è consentito il passaggio ad altri tipi di scuole o istituti.

Per quanto riguarda le assegnazioni provvisorie del presidi e dei professori di Istituti di Istruzione secondaria di secondo grado, saranno date disposizioni con successiva ordinanza.

Roma, 10 dicembre 1971

IL MINISTRO: **Miasì**

Modello di domanda

AL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Direzione Generale

Allegato A
ROMA

Il sottoscritto nato a (prov.) il residente in via preste o titolare di presso l'Istituto di per comando o assegnazione provvisoria chiede di passare o di essere trasferito — dal 1° ottobre 1972 ad una delle cattedre e delle sedi sottoelencate in rigoroso ordine di preferenza:

	Anche in cattedra orario (si o no)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Il sottoscritto, fa, altresì, presente di aver prodotto domanda di passaggio o trasferimento alle cattedre di relativamente alle seguenti sedi nonché di dare precedenza alla domanda di passaggio o di trasferimento Si allegano n. schede ed i seguenti documenti oppure i sottoelencati documenti sono stati trasmessi, in allegato alla domanda di passaggio o di trasferimento, alla Direzione Generale di codesto Ministero. Data Firma

Incarichi e supplenze nella scuola elementare

Al Ministero della P.I.
Direzione Generale
Istruzione Elementare
Viale Trastevere
ROMA

L'O.M. per gli incarichi e le supplenze nella scuola elementare per l'anno 1971-72 stabilisce che il requisito della residenza per insegnanti iscritti nelle graduatorie provinciali permanenti, debba essere acquisito in data non successiva al 23 giugno 1971 e che i termini ultimi di presentazione della domanda per l'inclusione nelle graduatorie di circolo scada il 23 settembre 1971.

Stabilisce, altresì, che il suddetto requisito sia provato in uno dei modi previsti dalla legge del 1968, n. 15 e quindi anche mediante dichiarazione, debitamente autenticata, contestuale alla domanda di inclusione in graduatoria.

L'ordinanza non stabilisce invece alcun termine prima del quale la domanda suddetta con la dichiarazione contestuale relativa alla residenza, non potesse essere presentata.

Ora è accaduto che il Provveditorato agli Studi di Roma non ha dato corso alle domande presentate prima del 23 giugno stesso, con lo spicco asserito che l'insegnante non poteva dichiarare prima del 23 giugno di non aver acquistato, dopo quella data, la residenza, sostenendo pertanto che quelle domande siano inficiate da vizio logico.

Questa Segreteria del SINAIE-

CISNAL contesta tale provvedimento per i seguenti motivi:

1) gli insegnanti che avevano acquistato il requisito della residenza prima del 23 giugno, addirittura fin dalla nascita, ben potevano fare la dichiarazione contestuale di cui alla legge n. 15 del 1968 all'atto della presentazione della domanda, anche prima della data in questione;

2) il Provveditorato agli Studi di Roma procede arbitrariamente quando non dà corso alle domande di inclusione nella graduatoria di circolo, presentate prima del 23 giugno in quanto avrebbe dovuto prima contestare la veridicità della dichiarazione stessa e provarne addirittura la falsità.

Questa Segreteria Nazionale chiede pertanto che in proposito il Ministero voglia impartire istruzioni telegrafiche onde evitare che insegnanti dimostratisi fin troppo solerti, presentando troppo tempestivamente la domanda di inclusione nelle graduatorie di circolo, abbiano a ricevere un danno ingiusto.

Distinti saluti.
Il Segretario Nazionale
EZIO LOZZI

Direttore responsabile
GIUSEPPE CIAMMARUCONI

Aut. Trib. Roma n. 10747 del 24-1-1966

Tip. DAPCO - Via Dandolo, 8 - Roma